



FOGLIO INFORMATIVO

6e - Lettera di patronage

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale €72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA LETTERA DI PATRONAGE

Struttura e funzione economica

La lettera di patronage consiste in una dichiarazione unilaterale rilasciata dal soggetto che detiene una partecipazione societaria con la quale quest'ultimo, nel prendere atto che la Cassa è disposta ad accordare ovvero ha accordato alla società partecipata un affidamento, dichiara la quota di partecipazione di cui è titolare, impegnandosi ad informare preventivamente l'istituto di credito della alienazione totale o parziale di detta partecipazione.

La lettera di patronage può assumere la forma di lettera di patronage impegnativa forte con impegno di fare, lettera di patronage impegnativa e lettera di patronage non impegnativa.

1) LETTERA DI PATRONAGE IMPEGNATIVA FORTE CON IMPEGNO DI FAR FARE.

Con la dichiarazione contenuta nella lettera di patronage impegnativa forte con impegno di far fare il garante assume l'impegno di porre in essere comportamenti diretti a far adempiere il debitore/controllato e quindi a mantenere le condizioni di affidabilità e solvibilità di quest'ultimo.

2) LETTERA DI PATRONAGE IMPEGNATIVA.

La lettera di patronage impegnativa si caratterizza per il fatto che oggetto ne è l'impegno, assunto dal garante, di:

- pagare – rimborsare, in luogo della controllata, in qualsiasi momento, senza eccezioni ed a prima richiesta, le somme dovute dalla partecipata alla Cassa a copertura del capitale e degli interessi prestatati e, eventualmente, a non cedere le azioni di sua proprietà prima del suddetto adempimento;
- di far pagare, impegnandosi ad indennizzare la Cassa in caso di inadempimento;
- di fornire garanzie tipiche (fideiussioni – pegno) anche nell'ipotesi di sola dismissione o diminuzione del pacchetto azionario. In caso di inadempimento la Cassa può ottenere l'esecuzione in forma specifica in base al disposto dell'art. 2932 c.c.

3) LETTERA DI PATRONAGE NON IMPEGNATIVA

Con la dichiarazione contenuta nella lettera di patronage non impegnativa il garante si limita a comunicare o confermare di essere titolare di un pacchetto azionario – solitamente di maggioranza - della società affidata.

Nella stessa dichiara anche di assumere l'impegno a comunicare eventuali variazioni nella quota azionaria posseduta ed a far valere la propria influenza affinché la controllata adempia puntualmente alle sue obbligazioni.

Dichiarazioni inesatte o false determinano il diritto della Cassa di chiedere l'annullamento del contratto di credito con la controllata ai sensi dell'art. 1439/2 c.c ed il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Talora la lettera può contenere una clausola che prevede, in caso di diminuzione della partecipazione, il rilascio di una garanzia fidejussoria.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi tipici per il cliente quello derivante dall'inadempimento nel rimborso del finanziamento da parte della società finanziata e garantita.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissioni o spese

Non previste

IMPOSTE

Imposta di bollo

il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge

RECLAMI

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie -. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente il presente rapporto contrattuale, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del successivo paragrafo, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

PartecipazioneE' la quota di capitale dell'affidato posseduta dal partecipante
